

INCONTRO A CURA DEL GRUPPO DI LAVORO SPORT E FISCO

Martedì 15 ottobre 2024

- ❑ Le novità del D.L. 9.8.2024 n. 113 (decreto «Omnibus»)
- ❑ Applicabilità alle Associazioni Sportive dei nuovi limiti in materia di contabilità e organi di controllo previsti dal D.lgs. 117/2017

A cura di Andrea Gippone e Enrico Maria Vidali - Commercialisti in Torino

LE NOVITA' IN MATERIA DI IVA INTRODOTTE DAL D.L. 9.8.2024 N. 113

Riferimenti normativi

- *Art. 3 e 5 del D.L. 9.8.2024 n. 113 (convertito con modifiche dalla L. 7.10.2024 n. 236 in vigore dal 9.10.2024),*
- *Art. 4, co. 4, D.P.R. 26.10.1972 n. 633,*
- *Art. 5, co.15-quater, lett. b), D.L. 21.10.2021 n. 146,*
- *Art. 36-bis, D.L. 22.06.2023 n. 75,*

Regime IVA applicabile alle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (art. 3)

L'art. 3 del D.L. 113/2024 introduce **un'interpretazione autentica** in materia di applicazione dell'IVA agli Enti Sportivi Dilettantistici, chiarendo in particolare che:

a) **Fino al 31.12.2024** trovano applicazione le disposizioni di cui:

1) all'art. 4, co. 4, D.P.R. 26.10.1972 n. 633, in base al quale sono **fuori campo applicativo IVA le cessioni di beni e prestazioni di servizi con finalità istituzionali** [quelle di cui all'art. 7, co. 1, lett. b), del D.lgs. 36/2021] rese a favore:

- delle associazioni affiliate ad un medesimo Organismo sportivo e dei loro soci, associati o partecipanti,
- dei propri soci, associati, partecipanti,
- Dei tesserati al medesimo Organismo sportivo .

Regime IVA applicabile alle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (art. 3)

- 2) all'art. 36-bis, co. 1, D.L. 22.06.2023 n. 75 – dal 17.8.2023 sono esenti IVA le prestazioni di servizi strettamente connessi alla pratica dello sport, diverse da quelle di cui all'art. 4, co. 4, del D.P.R. 633/1972, compresi quelli didattici e formativi, a favore delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte degli enti sportivi dilettantistici di cui all'art. 6 del D.lgs. 36/2021.

NB:

Il secondo comma dell'art. 36-bis del D.L. 75/2023 precisa che le prestazioni di **servizi didattici e formativi** rese **prima del 17.8.2024** sono da considerarsi **esenti IVA** ai sensi dell'art. 10, co. 1, n. 20), del D.P.R. 633/1972 («*prestazioni didattiche di ogni genere*»).

Regime IVA applicabile alle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (art. 3)

b) Dal **1.1.2025** troveranno applicazione **unicamente** le disposizioni di cui all'art. 5, co. 15-quater, lett. b), D.L. 21.10.2012 n. 146 in base al quale sono **esenti IVA**, ai sensi del nuovo art. 10, co. 4, del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, **le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, rese a favore a favore:**

- di persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica,
- delle associazioni affiliate al medesimo Organismo sportivo e dei loro soci, associati o partecipanti,
- dei tesserati al medesimo Organismo sportivo.

Regime IVA applicabile alle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (art. 3)

Infine, l'art. 3 del D.L. 113/2024, sempre con **interpretazione autentica**, conferma :

- a) che l'art. 4, co. 4, del D.P.R. 633/1972 **si applica anche alle SSD**, in virtù del disposto dell'art. 90, co.1, del L 27.12.2002 n. 289 [*«le disposizioni della legge 16.12.1991 n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le Associazioni Sportive Dilettantistiche si applicano anche alle Società Sportive Dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro»*].
- b) che sono comunque fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima del 10.8.2024, data di entrata in vigore dello stesso D.L. 113/2024.

NB:

Tanto l'art. 36-bis del D.L. 75/2023 che l'art. 5, co. 15-quater, lett. b), del D.L. 146/2021, fanno riferimento alla natura delle prestazioni e non alla natura dell'ente che le effettua, superando così le diversità di trattamento tra ASD e SSD.

Aliquota IVA del 5% per specifici comparti (art. 5)

Commi 1, 2 e 3 – Viene integrato il regime IVA applicabile alle ASD e SSD con l'introduzione di un'aliquota IVA agevolata del 5% per le prestazioni di servizi relativi a corsi di attività sportive invernali.

- a) Requisito oggettivo: Per l'individuazione delle attività sportive invernali che possono essere assoggettate ad aliquota agevolata si deve fare riferimento alle **discipline gestite dalle FSN** di sport invernali (es. sci, snowboard, slittino, ecc.).
- b) Requisito soggettivo: l'aliquota agevolata si applica esclusivamente ai corsi impartiti, anche in forma organizzata, dagli **iscritti in appositi albi** regionali o nazionali, come i maestri di sci [**maestri di sci**].

Aliquota IVA del 5% per specifici comparti (art. 5)

L'aliquota IVA agevolata del 5% **si applica unicamente** alle prestazioni di servizi relativi a corsi di attività sportive invernali **diverse da quelle:**

- a) **fuori campo IVA** di cui all'art. 4, co. 4, del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 (fino al 1.1.2025) rese sia dalle ASD che dalle SSD (in virtù del disposto dell'art. 90, L 27.12.2002 n. 289);
- b) **esenti IVA** ai sensi dell'art. 36-bis, co. 1, del D.L. 22.06.2023 n. 75, e dal 1.1.2025 dell'art. 5, co. 15-quater, lett. b), del D.L. 21.10.2021 n. 146.

NB:

Le prestazioni di servizi relativi a corsi di attività sportive invernali rese prima della data di entrata in vigore del D.L. 9.8.2024 n. 113 sono fuori campo Iva ai sensi dell'art. 4, co. 4, D.P.R. 26.10.1972 n. 633, ovvero, negli altri casi, esenti IVA ai sensi dell'art. 36-bis, D.L. 22.06.2023 n. 75.

Sono comunque fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima dell'entrata in vigore del D.L. 113/2024.

Aliquota IVA del 5% per specifici comparti (art. 5)

Comma 4 – Viene estesa l'aliquota IVA agevolata del 5% alle **cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari** (compreso quindi quelle sportive), per le cessioni che avvengono **entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della nascita**.

Riepilogo regime IVA applicabile alle prestazioni sportive dilettantistiche

<p><u>Fuori campo applicativo IVA</u> ai sensi dell'art. 4, co. 4, del D.P.R. 26.10.1972 n. 633</p>	<p>Prestazioni di servizi e cessioni di beni rientranti nell'attività sportiva dilettantistica istituzionale, rese a favore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> dei propri soci, associati e partecipanti, <input type="checkbox"/> di associazioni che svolgono la medesima attività e che sono affiliate allo stesso organismo sportivo affiliante, compresi i loro soci o associati, <input type="checkbox"/> dei tesserati allo stesso Organismo sportivo affiliante. 	<p>Fino al 31.12.2024</p>
<p><u>Esenti IVA</u> ai sensi dell'art. 10, co. 2, n. 20, del D.P.R. 633/1972</p>	<p>Prestazioni di servizi didattici e formativi connessi con la pratica dello sport, diversi da quelli di cui all'art. 4, co. 4, del D.P.R. 633/1972, resi dagli enti sportivi dilettantistici di cui all'art. 6 del D.lgs. 36/2021, a favore dei soggetti che esercitano lo sport e l'educazione fisica.</p>	<p>Fino al 16.8.2023</p>

Riepilogo regime IVA applicabile alle prestazioni sportive dilettantistiche

<p><u>Esenti IVA</u> ai sensi dell'art. 36-bis, co. 1, del D.L. 22.06.2023 n. 75</p>	<p>Prestazioni di servizi connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, diversi da quelli di cui all'art. 4, co. 4, del D.P.R. 633/1972, resi dagli enti sportivi dilettantistici di cui all'art. 6 del D.lgs. 36/2021, a favore dei soggetti che esercitano lo sport e l'educazione fisica.</p>	<p>Dal 17.8.2023 Fino al 31.12.2024</p>
<p>Per effetto del D.L. 9.8.2024 N. 113</p>	<p>Dall'entrata in vigore del D.L. 113/2024, il regime IVA applicabile sarà unicamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Fuori campo applicativo ai sensi dell'art. 4, co. 4, del D.P.R. 633/1972, <input type="checkbox"/> Esente IVA ai sensi dell'art. 36-bis, co. 1, del D.L. 22.6.2023 n. 75 	<p>Dal 10.8.2024 Fino al 31.12.2024</p>

Riepilogo regime IVA applicabile alle prestazioni sportive dilettantistiche

<p><u>Esenti IVA</u> ai sensi dell'art. 5, co. 15-quater, lett. b), del D.L. 21.10.2021 n. 146</p>	<p>Prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, resi dagli enti sportivi dilettantistici a favore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> dei soggetti che esercitano lo sport e l'educazione fisica, <input type="checkbox"/> di associazioni che svolgono la medesima attività e che sono affiliate allo stesso organismo sportivo affiliante, compresi i loro soci o associati, <input type="checkbox"/> dei tesserati allo stesso organismo sportivo affiliante. 	<p>Dal 1.1.2025</p>
<p><u>Aliquota IVA 5%</u> ai sensi dell'art. 5 D.L. 9.8.2024 n. 113</p>	<p>Corsi di attività sportive invernali resi da iscritti in appositi albi (maestri di sci) a condizioni che non siano esenti o fuori campo applicativo IVA. [dal 1.1.2025 solo esenti IVA]</p>	<p>Dal 10.8.2024</p>

Proroga del credito d'imposta per investimenti pubblicitari (art. 4)

L'art. 4 del D.L. 9.8.2024 n. 113 **proroga** le disposizioni di cui all'art. 81 del D.L. 14.8.2020 n. 104 (D.L. «Agosto») per il periodo **dal 10.8.2024 fino al 15.11.2024**.

Il credito d'imposta viene concesso alle seguenti **condizioni**:

- a) l'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore ad euro 10.000;
- b) deve essere rivolto a favore di leghe, società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche,
 - che non applicano il regime forfetario di cui alla L. 16.12.1991 n. 398,
 - con ricavi commerciali prodotti in Italia, di cui all'art. 85, co. 1, lett. a) e b), del T.U.I.R., per il periodo d'imposta 2023, non inferiori ad euro 150.000 e non superiori ad euro 15.000.000 [tale limite non si applica agli enti costituiti nel 2023];

Proroga del credito d'imposta per investimenti pubblicitari (art. 4)

- c) le società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche certificano di svolgere attività sportiva giovanile;
- d) L'agevolazione viene concessa nel limite del regolamento UE n. 1407/2016 relativo agli aiuti «de minimis»;
- e) i pagamenti devono essere effettuati con strumenti tracciati di cui all'art.23 del D.lgs. 9.7.1997 n. 241 [es. versamenti bancari o postali].

NB:

Per il soggetto erogante, il corrispettivo sostenuto per gli investimenti pubblicitari costituisce spesa di pubblicità.

Proroga del credito d'imposta per investimenti pubblicitari (art. 4)

Misura del credito d'imposta:

- 50% dell'investimento effettuato;
- nel limite di spesa complessivamente fissato ad euro 7.000.000.

Modalità di utilizzo:

esclusivamente in **compensazione** ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 9.7.1997 n. 241, **previa istanza** al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I NUOVI LIMITI PER GLI ETS DI CUI ALLA LEGGE N. 104/2024

Riferimenti normativi

- *Art. 4 della Legge n.104 del 4 luglio 2024;*
- *Circolare n.6 del 9 agosto 2024 del Ministero Nazionale del Lavoro;*
- *D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);*
- *Documento di ricerca del CNDCEC e FNC "Schemi di bilancio delle ASD".*

Il documento di ricerca del CNDCEC e FNC "Schemi di bilancio delle ASD"

Il documento di ricerca, pubblicato in data 13 dicembre 2023, ha fornito, per le associazioni sportive dilettantistiche, degli schemi di rendicontazione da utilizzare ai fini di una corretta rappresentazione dei dati di bilancio.

Si tratta di due diverse impostazioni, in funzione delle dimensioni e delle caratteristiche delle associazioni stessa, l'una impostata secondo il principio di competenza, ed una basata sul principio di cassa.

Ovviamente, gli stessi schemi non possono essere adottati dalle società sportive dilettantistiche, in quanto tali soggetti dovranno invece redigere il bilancio secondo le norme codicistiche, in relazione alla loro dimensione e alla forma societaria prescelta.

Rimane inteso che, a differenza di quanto previsto dal Codice del Terzo settore, nel d.lgs. n. 36/2021, nulla è indicato in merito a quali schemi adottare, e pertanto gli schemi presentati sono da considerarsi come schemi di riferimento e come tali anche eventualmente adattabili alle specifiche esigenze.

Il documento di ricerca del CNDCEC e FNC “Schemi di bilancio delle ASD”

Il documento prevede due modelli alternativi:

- un primo modello articolato sul principio di competenza economica e composto da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di missione;
- un secondo modello articolato sul principio di cassa e composto da un Rendiconto per cassa con talune annotazioni ricavabili in prevalenza da specifiche disposizioni normative.

I modelli forniti risultano già volontariamente applicabili per i bilanci e i rendiconti riferibili all'annualità 2023 e, per gli enti che presentano un periodo amministrativo non coincidente con l'anno solare.

L'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 ante modifiche della Legge 104/2024

L'articolo 13 prevede che gli enti del Terzo settore debbano redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto e dalla relazione di missione gestionale, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e dell'ente e le modalità di gestione perseguimento delle finalità statutarie.

Tuttavia il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Inoltre, il successivo comma 3 prevede che i sopra menzionati documenti debbano essere redatti in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

Tali schemi sono stati pubblicati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 5 marzo 2020.

Le modifiche apportate dalla Legge 104/2024 al D.Lgs. 117/2017

La Legge 4 luglio 2024, n.104, recante “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore”, prevede rilevanti effetti sull’ordinamento contabile degli enti del Terzo settore.

In particolare, l’articolo 4 apporta modifiche a diversi articoli del Codice del Terzo Settore, e, tra le altre:

- all’articolo 6 per quanto riguarda gli enti del terzo settore che risultano iscritti anche al registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
- all’articolo 13, in riferimento alle importanti modifiche che riguardano le scritture contabili e il bilancio;
- all’articolo 30, comma 2, che revisiona i limiti relativi all’obbligo dell’organo di controllo;
- All’articolo 31, comma 1, relativo alla variazione dei limiti per l’obbligo di nomina del Revisore Legale dei conti.

Le attività diverse di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017

La lettera a) del 1° comma dell'articolo 4 Legge 104/2024, n.104, ha previsto che per gli enti del Terzo settore iscritti anche nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in riferimento alle attività secondarie, è fatta salva l'applicazione dell'articolo 9, comma 1-bis, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, ai sensi del quale i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti entro cui è consentito alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche l'esercizio di attività diverse da quelle istituzionali loro proprie, purché secondarie e ad esse strumentali, e a condizione che i proventi siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, ricomprendendo in tale nozione anche la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Scritture contabili e bilancio

La lettera c) del 1° comma dell'articolo 4 Legge 104/2024, n.104, ha previsto le seguenti modifiche all'articolo 13 del D.lgs n. 117/2017:

- per gli enti del Terzo Settore senza personalità giuridica viene elevato da 219.999,99 a 300.000 euro il limite massimo dei proventi, entro il quale il bilancio degli enti del Terzo settore può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- per gli enti del Terzo Settore con ricavi non superiori a 60.000 euro viene permesso di indicare le entrate e le uscite in forma aggregata nel rendiconto per cassa.
- per gli enti del Terzo settore che esercitino la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale e che non abbiano la qualifica di impresa sociale, viene introdotta la possibilità di adottare il bilancio di esercizio secondo il modello previsto per gli enti del Terzo settore, anziché secondo le norme del codice civile.

L'Organo di controllo

La lettera e) del 1° comma dell'articolo 4 della Legge 104/2024, n.104, ha previsto una revisione dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del D.lgs n. 117/2017 per la nomina obbligatoria di un organo di controllo nelle associazioni del Terzo Settore.

In particolare, nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, l'organo di controllo, costituito anche in forma monocratica, è organo necessario quando siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti nuovi limiti:

- 150.000 euro (precedentemente 110.000) per l'attivo dello stato patrimoniale;
- 300.000 euro (precedentemente 220.000) per i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate;
- 7 unità (precedentemente 5) per il numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

La nomina del Revisore Legale dei conti

La lettera f) del 1° comma dell'articolo 4 della Legge 104/2024, n.104, ha previsto una revisione dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D.lgs n. 117/2017 per la nomina obbligatoria di un Revisore Legale dei Conti nelle associazioni riconosciute e non riconosciute e nelle Fondazioni del Terzo Settore.

In particolare, deve essere nominato il Revisore Legale quando siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti nuovi limiti:

- 1.500.000 euro (precedentemente 1.100.000) per l'attivo dello stato patrimoniale;
- 3.000.000 euro (precedentemente 2.200.000) per i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate;
- 20 unità (precedentemente 12) per il numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

Le osservazioni della Circolare n.6 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La Circolare 6 contiene alcune osservazioni e precisazioni in riferimento alle novità introdotte dalla Legge 104/2024.

Vengono analizzati nello specifico i temi riguardanti:

- A. L'innalzamento dei limiti per l'utilizzo del modello di rendiconto per cassa per gli enti privi di personalità giuridica;
- B. Gli ETS con entrate comunque denominate inferiori a 60.000 euro annui;
- C. Utilizzabilità dei modelli sulla base dei nuovi limiti dimensionali;
- D. L'adeguamento dei limiti dimensionali di cui agli articoli 30 e 31 CTS e gli effetti sugli incarichi in essere.

L'innalzamento dei limiti per l'utilizzo del modello di rendiconto per cassa per gli enti privi di personalità giuridica

La facoltà del ricorso al rendiconto per cassa:

- viene riconosciuto a favore degli ETS aventi entrate inferiori a 300.000 euro;
- è ammesso ai soli ETS privi di personalità giuridica.

Conseguenzialmente, gli enti dotati di personalità giuridica, che superino la soglia di 60.000 euro annui di entrate, saranno tenuti ad adottare il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione.

Tale modifica permette pertanto:

- da un lato, di assicurare ad un maggior numero di ETS la possibilità di optare per una struttura dei documenti di bilancio semplificata;
- dall'altro garantire da parte degli enti con personalità giuridica, la verifica continua della consistenza del patrimonio netto minimo obbligatorio.

Gli ETS con entrate comunque denominate inferiori a 60.000 euro annui

Per tutti gli ETS aventi entrate non superiori ad 60.000 euro, è stata introdotta la possibilità di utilizzare un rendiconto per cassa ulteriormente semplificato, che riporti l'indicazione delle entrate e delle uscite in forma aggregata.

A tal fine, dovrà essere approntato un nuovo modello specifico di rendiconto per cassa, da definirsi, previo parere obbligatorio del Consiglio nazionale del Terzo settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, che va ad aggiungersi ai modelli già in uso, adottati con il citato D.M. n.39/2020.

Considerato che lo scopo di tale norma è stata quella di voler far prevalere le esigenze di semplificazione, per quegli enti di dimensioni particolarmente ridotte, ne consegue che, al di sotto di tale limite dimensionale, il modello per cassa potrebbe essere utilizzato (si tratta comunque di una scelta rimessa alla responsabilità degli amministratori) anche da parte di ETS dotati di personalità giuridica.

Utilizzabilità dei modelli sulla base dei nuovi limiti dimensionali

I nuovi limiti dimensionali troveranno applicazione a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 104/2024.

Pertanto, agli ETS il cui esercizio finanziario coincide con l'anno solare, la nuova disciplina si applicherà a partire dal bilancio relativo all'anno 2025, tenendo in considerazione il volume complessivo di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate conseguiti nell'esercizio 2024.

Infine, poiché la disposizione di cui all'articolo 13, comma 2-bis del Codice (il modello super-semplificato) richiede l'adozione di un successivo provvedimento attuativo, essa non è immediatamente applicabile, essendo la sua agibilità subordinata all'adozione del decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 13.

L'adeguamento dei limiti dimensionali di cui agli articoli 30 e 31 CTS e gli effetti sugli incarichi in essere

L'innalzamento dei limiti dimensionali introdotto dalle modifiche all'articolo 13 del Codice sopra trattate è stato accompagnato dal conseguente adeguamento dei limiti dimensionali previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice dal superamento per due esercizi consecutivi di almeno due dei tre limiti previsti dalle norme citate, e da ciò discende, rispettivamente, l'obbligo per gli ETS aventi forma associativa di:

- nominare l'organo di controllo interno;
- nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il “periodo di osservazione” (“due esercizi consecutivi”) avente ad oggetto la verifica del superamento dei limiti dimensionali in parola dovrà essere compiuta alla chiusura del bilancio 2024, comprendendo pertanto i bilanci 2023 e 2024.